

Allegato A

AVVISO PUBBLICO

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN PLAFOND DI 120 MILIONI DI EURO
DI PROVVISTA DELLA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI DA DESTINARE A
PRESTITI ALLE PMI ED ALLE MID- CAP DELLA REGIONE LAZIO**

Indice

Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art.2 - Soggetti destinatari, requisiti e modalità di partecipazione	4
Art. 3 - Procedura di valutazione	7
Art. 4 - Caratteristiche della linea di credito BEI e dei prestiti	9
Art. 5 - Informazioni complementari	12
Art. 6 - Trattamento dei dati personali	12
Modello di Manifestazione di Interesse	13
Modello di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione in ordine ai requisiti di idoneità generale ex artt. 94-98 D.Lgs. n. 36/2023.....	15
Modello di Dichiarazione Sostitutiva Inesistenza misure di prevenzione e assenza condanne penali di cui all'art. 94, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023.....	18
Modello di Impegni sulla quota minima destinata alle PMI dei prestiti erogati a valere sulla Provvista BEI	20
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21
ALLEGATO 1 - Tabella di ammissibilità per l'economia verde 2023 - Stati membri dell'UE.....	24

Art. 1 - Oggetto e finalità

La Banca Europea degli Investimenti (di seguito "BEI"), che nello svolgimento dei suoi compiti, facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari dell'Unione in un processo noto come "blending" (combinazione), ha istituito la Linea di credito "2024-0733 - REGIONE LAZIO EU BLENDING II" pari a 120 milioni di euro, a disposizione del sistema bancario per finanziamenti alle PMI e mid cap, (di seguito "Provvista BEI") da assegnare alle banche, ivi compresi i gruppi bancari (di seguito "Banche"), operanti sul territorio regionale, al fine di erogare almeno Euro 240.000.000,00 (duecentoquarantamilioni/00) di prestiti alle imprese del Lazio, avvalendosi per la differenza di risorse proprie.

La Regione Lazio con Deliberazione della Giunta regionale n. 178 del 27 marzo 2025 (D.G.R.) ha disposto che gli istituti di credito che potranno accedere alla linea di credito in argomento siano individuati attraverso procedura competitiva a cura di Lazio Innova spa, ente in house della Regione Lazio, Organismo Intermedio del FESR Lazio 2021-2027 (di seguito O.I.) e ha deliberato di destinare Euro 10.000.000,00, a valere sulle risorse dell'OS 1.3, all'erogazione di un contributo a favore delle PMI beneficiarie di prestiti erogati nell'ambito della Provvista BEI, finalizzato all'abbattimento degli interessi relativi ai suddetti prestiti, secondo i criteri di cui alla scheda prodotto allegata alla D.G.R., che sarà gestito da Lazio Innova in veste di O.I., riservando per 12 mesi una quota di tali risorse, in misura pari a 2 milioni di euro, alle PMI dell'indotto dell'Automotive del Lazio che saranno individuate attraverso criteri definiti con successiva deliberazione.

La Direzione regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive, Ricerca, in attuazione della D.G.R., 178/2025 con la presente determinazione ha disposto:

- a) di avviare una procedura competitiva per individuare la o le Banche autorizzate a stipulare i contratti di finanziamento con la BEI a valere sulla Provvista BEI destinata alla Regione Lazio nell'ambito della linea di credito denominata "2024-0733 - REGIONE LAZIO EU BLENDING II", al fine di attivare Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00) di Prestiti con Provvista BEI e ulteriori Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00) di prestiti che, in linea con gli standard contrattuali della BEI, le Banche si impegnano ad erogare con un uguale ammontare di risorse proprie, sempre a favore delle imprese del Lazio
- a) di suddividere il plafond a disposizione della Regione Lazio in lotti base dell'importo di 20 milioni di Euro, consentendo alle banche di richiedere lotti aggiuntivi per multipli di 5 milioni di Euro;
- b) di riservare detti finanziamenti alle PMI ed alle mid-cap laziali, stabilendo che a queste ultime sarà destinata una percentuale del plafond non superiore al 30% dei finanziamenti attivati, fermi restando i limiti previsti dalle regole della BEI;
- c) di riservare detti finanziamenti a "progetti green", come definiti in allegato 1, in misura non inferiore al 15%;
- d) di prevedere, a carico delle risorse del PR FESR 2021-2027 Obiettivo Strategico "Europa più competitiva e intelligente" - Obiettivo Specifico 3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI anche grazie agli investimenti produttivi", per un importo complessivo di Euro 10.000.000,00, un abbattimento dei tassi di interesse, sui finanziamenti concessi sul territorio della Regione Lazio sviluppati dalla linea di credito "2024-0733 - REGIONE LAZIO EU BLENDING II" con l'obiettivo di allineare gli oneri finanziari delle imprese del Lazio a quelli più vantaggiosi praticati nell'Eurozona, nella misura del 2% per le PMI localizzate in particolari aree geografiche della Regione (es: aree di crisi industriale, "zone assistite") e per i progetti qualificabili come "progetti green" secondo le specifiche fornite da BEI e riportate in allegato 1, nonché per le PMI dell'indotto del settore dell'automotive del Lazio, alle quali è riservato un importo di euro 2.000.000 del totale dello stanziamento, da attivare a seguito di apposita deliberazione della Giunta regionale che potrà eventualmente incrementare l'intensità dell'aiuto, e nella misura dell'1,50% per le altre PMI del Lazio;
- e) di demandare alla società *in house* Lazio Innova S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio del FESR Lazio 2021-2027, l'attuazione della procedura per l'individuazione delle Banche che saranno autorizzate a sottoscrivere i contratti di finanziamento con la BEI per l'utilizzo della Provvista BEI, nonché la procedura per la concessione dei contributi per l'abbattimento degli interessi di cui al punto precedente, per le PMI del Lazio che

hanno ottenuto i Prestiti a valere sulla Provvista BEI.

Per l'attuazione di quanto disposto dai summenzionati atti, le Banche in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 sono invitate a partecipare alla presente selezione che prevede l'individuazione delle Banche che saranno autorizzate a sottoscrivere i contratti di finanziamento con la BEI per l'utilizzo della Provvista BEI e la quantificazione della quota autorizzata per ciascuna Banca individuata.

Art.2 – Soggetti destinatari, requisiti e modalità di partecipazione

Sono ammessi alla presente procedura gli intermediari finanziari che soddisfano i seguenti requisiti:

- a. essere autorizzati dalla Banca d'Italia ad erogare finanziamenti al pubblico ed essere, pertanto, iscritti all'albo di cui all'art. 13 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito il "T.U.B.") e nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA ovvero, nel caso di soggetti esteri, essere autorizzati ad erogare finanziamenti al pubblico in Italia, secondo le disposizioni dell'art. 18 del T.U.B. (le "Banche", ivi compresi i gruppi bancari);
- b. avere almeno 30 (trenta) filiali nel territorio della Regione Lazio, raggiungibili anche tramite Raggruppamento temporaneo di imprese tra banche (RTI);
- c. essere in possesso di uno *standing* creditizio coerente con gli standard minimi previsti dalla BEI, attestato da un rating pari o superiore a BB- (doppia B meno); in caso di RTI, il possesso del requisito è richiesto almeno in capo alla mandataria.

Ciascun partecipante deve richiedere una quota di Provvista BEI di importo minimo pari a Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) e può richiedere un maggiore importo pari a Euro 5 (cinque) milioni o suoi multipli, fino ad un importo massimo complessivo inizialmente fissato in Euro 40.000.000,00.

N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo di imprese tra banche (RTI) il requisito sub a. deve essere posseduto da tutti i componenti; il requisito sub b. può essere raggiunto attraverso la sommatoria delle filiali possedute da ciascuno componente: il requisito sub c. deve essere posseduto almeno della mandataria.

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello riportato nell'appendice 1, dovrà essere inserita in un apposito plico da inoltrare al seguente indirizzo:

Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio, 26/a
00184 ROMA.

Sul plico dovranno essere indicati, in chiaro, il mittente e la seguente dicitura:

Avviso Pubblico per le manifestazioni di interesse a gestire la linea di credito da Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00) da destinare al Lazio nell'ambito della linea di credito denominata "2024-0733 - REGIONE LAZIO EU BLENDING II" della BEI a beneficio delle imprese della Regione Lazio.

Dovrà, inoltre, essere specificamente indicato sul plico, un indirizzo di posta elettronica certificata che sarà utilizzato per effettuare tutte le necessarie comunicazioni.

Il plico dovrà pervenire a partire dal 15 settembre ed entro e non oltre il 6 ottobre.

Il plico, contenente la manifestazione di interesse, corredata dalla documentazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura, chiuso a pena di esclusione con sistemi atti a garantirne l'inviolabilità, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere inviato al suddetto indirizzo, mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate ovvero consegnato a mano dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dei giorni lavorativi compresi fra le date sopra indicate. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, la domanda sarà inammissibile e non

sarà presa in considerazione.

Le Manifestazioni di interesse presentate non possono essere più ritirate.

Detto plico deve contenere al proprio interno, a pena di esclusione:

- una prima busta (busta A), sigillata a pena di esclusione, recante l'indicazione "Documentazione";
- una seconda busta (busta B), sigillata a pena di esclusione, recante la dicitura "Impegni sui Prestiti con Provvista BEI".

I. BUSTA A (DOCUMENTAZIONE)

La busta A deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. Manifestazione di interesse redatta, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in conformità al modello di cui all'appendice 1 del presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore del legale rappresentante.
2. Nel caso di RTI dovrà essere presentata un'unica istanza di partecipazione, allegando ad essa copia del:
 - mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata all'impresa capogruppo/mandataria, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito;
 - dichiarazione sottoscritta da ciascun soggetto partecipante al costituendo raggruppamento, contenente l'indicazione dell'impresa alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandataria, relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese costituenti;
3. Documentazione atta a dimostrare i poteri del sottoscrittore della domanda di partecipazione e copia di un documento di identità in corso di validità del medesimo sottoscrittore.
4. Dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, di insussistenza delle cause di esclusione di cui all' art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qui di seguito riportate, resa dal legale rappresentante, in conformità al modello di cui all'appendice 2:

A. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

- B.** Di non essere incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.
- C.** Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 al D.Lgs. n. 36/2023. La presente causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- D.** Di non essere destinatario di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- E.** Di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito.
- F.** Di non essere sottoposto a liquidazione giudiziale o trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.
- G.** Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
- H.** Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.
- I.** Di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme

in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

- J. Che la partecipazione dell'operatore economico non determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023 non diversamente risolvibile.
 - K. Che non sussista una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive.
 - L. Che l'offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.
 - M. Di non aver commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. All'articolo 98 del d.lgs. n. 36/2023 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.
 - N. Di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 al D. Lgs. n. 36/2023. La causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
5. Le dichiarazioni di cui alle lettere A. e B. del precedente punto 4, nonché dell'art. 98, comma 3, lett. g) e h), del D. Lgs. n. 36/2023, devono essere individualmente rese ai sensi del DPR n. 445/2000 in conformità al modello di cui all'appendice 3, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti indicati dal comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., unitamente a copia di valido documento di identità del sottoscrittore, ovvero dal legale rappresentante anche in relazione a tali soggetti indicando i dati anagrafici e i ruoli ricoperti all'interno dell'operatore economico in conformità al modello di cui all'appendice 2.

A pena di esclusione, la manifestazione di interesse e la dichiarazione di cui all'appendice 2 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante unitamente a copia di valido documento di identità del sottoscrittore. In alternativa le dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, unitamente a copia di valido documento di identità del sottoscrittore; in tal caso va trasmessa la relativa procura, in originale o copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000.

II. **BUSTA B (IMPEGNI SUI PRESTITI CON PROVISTA BEI)**

La busta B deve contenere, a pena di esclusione, l'indicazione della quota di Provvista BEI destinata alle PMI, che le banche si impegnano ad applicare ai Prestiti con Provvista BEI, redatta in conformità al modello di cui all'appendice 4 del presente Avviso, datata e firmata in ciascuna pagina dal medesimo sottoscrittore della manifestazione di interesse, unitamente a copia di valido documento di identità del sottoscrittore.

Tali maggiorazioni non dovranno essere formulate in modo indeterminato o in termini generici, né dovranno contenere condizioni o riserve di sorta. Non saranno ammessi impegni parziali.

Il concorrente assume l'impegno a mantenere ferme le condizioni proposte per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della Manifestazione di Interesse indicato nel presente avviso come eventualmente prorogato.

Art. 3 – Procedura di valutazione

La Provvista BEI sarà messa a disposizione, alle condizioni e secondo le norme tipiche della contrattualistica BEI, alla o alle Banche individuate e nelle quote determinate a seguito della selezione di cui al presente Avviso.

Considerando che ciascuna Banca si impegna, nel contratto che sottoscrive con la BEI, a praticare su ciascun Prestito erogato alle imprese destinatarie a valere sull'intera Provvista BEI assegnata, le migliori condizioni entro un livello massimo contrattualmente definito, parametrato ai tassi loro praticati dalla BEI, ai fini della definizione della graduatoria, non rileva il tasso applicato dalla singola Banca alle imprese destinatarie dei Prestiti, ma la percentuale minima della Provvista BEI ad essa assegnata che la singola Banca si impegna a destinare alle PMI, nell'ambito di una forchetta predefinita fra il 70% e l'80%, con la facoltà di erogare la parte restante alle Mid-cap.

La Commissione giudicatrice, nominata con atto del Direttore Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca e composta dal Dirigente dell'Area Misure per la competitività delle imprese della Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca con funzioni di presidente e da due dirigenti o funzionari di Lazio Innova S.p.A. si riunirà presso la sede di Lazio Innova S.p.A. in via Marco Aurelio 26/a 00184 Roma e procederà, in seduta pubblica, all'apertura della Busta A, alla disamina puntuale della documentazione acquisita ed alla verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità dei partecipanti. Lazio Innova, al fine di garantire la partecipazione di ciascun concorrente alla suddetta seduta, procederà, pertanto, tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato sul plico, a dare idonea comunicazione in ordine alla data e orario della suddetta riunione.

A seguire, nella stessa seduta pubblica, si procederà alla disamina degli "impegni sui prestiti con provvista BEI" dei concorrenti precedentemente ammessi, contenuti nella busta B.

All'esito delle suddette operazioni si procederà alla formazione della graduatoria delle Manifestazioni di interesse validamente pervenute privilegiando le Banche che hanno ottenuto il punteggio complessivo più alto, vale a dire quelle che si impegnano a riservare alle PMI la percentuale più alta della Provvista BEI assegnata, nell'ambito della forchetta sopra indicata (dal 70% all'80% del totale assegnato).

In caso di parità si darà preferenza alla Banca con il maggior numero di succursali nel territorio della Regione Lazio. In caso di ulteriore parità, l'assegnazione si determinerà mediante sorteggio.

L'assegnazione provvisoria avverrà in due fasi:

1. si procederà all'assegnazione dell'importo minimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per singola Banca, in ordine di graduatoria;
2. ove residuino risorse, l'importo residuo sarà assegnato andando a soddisfare fino a capienza di tale importo le richieste incrementalmente a partire dalla Banca risultata prima in graduatoria.

Di tutte le suddette operazioni sarà redatto apposito verbale al momento dello svolgimento delle operazioni di apertura delle buste e relativa disamina.

Non saranno considerate valide e/o valutabili eventuali Manifestazioni di interesse condizionate, quelle espresse in modo indeterminato, quelle facenti riferimento ad altra Manifestazione di Interesse propria o altrui e quelle presentate in maniera difforme da quanto indicato nel presente Avviso.

Lazio Innova si riserva la facoltà di non aggiudicare i lotti qualora le condizioni offerte dalle Banche partecipanti non risultino vantaggiose.

Le Banche aggiudicatrici avranno, a decorrere dalla data di comunicazione di assegnazione, 30 giorni, qualora abbiano avuto precedenti rapporti contrattuali con BEI o 60 giorni, qualora non abbiano avuto tali precedenti rapporti contrattuali, per stipulare il relativo contratto di finanziamento con la BEI.

Copia di tale contratto deve essere inviata a Lazio Innova Spa entro 10 giorni dalla sottoscrizione. In mancanza di tale sottoscrizione la Banca aggiudicataria sarà considerata rinunciataria e l'importo del Plafond BEI non utilizzato verrà attribuito ad un'altra Banca seguendo l'ordine di graduatoria.

Tutte le successive attività di verifica e di controllo in ordine al rispetto delle previsioni dell'avviso pubblico da parte dei singoli aggiudicatari, in fase di esecuzione del contratto, saranno svolte dalla BEI.

Qualora le offerte ritenute valide non esauriscano la Provvista BEI complessivamente disponibile pari ad Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00), o comunque questa non risulti interamente oggetto dei contratti di finanziamento con BEI, la BEI potrà assegnare, su comunicazione della Regione Lazio, l'importo residuo alle Banche già selezionate, secondo le ordinarie procedure della BEI stessa.

Qualora le offerte ricevute eccedano le risorse disponibili, la Regione Lazio si riserva di richiedere alla BEI l'incremento della linea di credito e assegnerà le ulteriori risorse eventualmente concesse scorrendo la graduatoria e applicando le modalità sopra descritte.

Art. 4 - Caratteristiche della linea di credito BEI e dei prestiti

La Provvista BEI sarà messa a disposizione delle Banche autorizzate a seguito della procedura di selezione disciplinata dal presente Avviso, alle condizioni e secondo le norme tipiche della contrattualistica BEI e nel rispetto delle previsioni del presente Avviso.

Gli interessi praticati sui Prestiti con Provvista BEI devono comprendere il corrispettivo per le spese di istruttoria e di gestione dei prestiti, nonché per ogni altra spesa salvo che per quelle di legge o riguardanti autonome prestazioni ancorché accessorie (es. premi assicurativi).

Con riferimento ai Prestiti con Provvista BEI, oltre a quanto potrà essere concordato tra la stessa BEI e le Banche aggiudicatrici:

- ciascun Prestito con Provvista BEI non può essere di importo inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00) e, indipendentemente dal volume totale degli investimenti o dal valore del progetto proposto dall'impresa destinataria, non può superare l'importo massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);
- il tasso applicato dalla Banca ai destinatari sui Prestiti con Provvista BEI, fermo restando il rispetto degli impegni riguardanti le maggiorazioni massime sul costo della Provvista BEI previste nel contratto BEI, deve risultare inferiore rispetto al tasso normalmente applicato dalla stessa Banca sui prestiti erogati a valere su risorse proprie per operazioni con rischio equivalente; qualora il prestito sia assistito da garanzia, tale tasso deve essere ulteriormente ridotto in rapporto alla mitigazione del rischio riconosciuta a tale garanzia dalle regole sulla vigilanza prudenziale. Tali riduzioni, in linea con i criteri applicati dalla BEI per le linee di credito alle PMI, dovranno essere adeguatamente dimostrate nella rendicontazione alla BEI;
- ciascuna quota di Provvista BEI si intende al netto della provvista messa a disposizione dalla Banca a valere su risorse proprie di pari importo e il rischio del finanziamento alle imprese, a valere su entrambe le provviste, è interamente a carico della Banca stessa;
- il tasso fisso o variabile, a scelta dell'impresa richiedente, dipende dalle condizioni che vengono di volta in volta applicate dalla BEI ed è quindi definito al momento della richiesta del Prestito;
- sui prestiti potrà essere richiesta la garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia o altre garanzie pubbliche, nel rispetto delle intensità massime previste per gli aiuti in regime "De minimis" ai sensi dei Regolamenti UE n. 2831/2023, n. 3118/2024 e n. 717/2014 e ss.mm.ii. (i "De minimis");
- i Prestiti a valere sulla Provvista BEI: devono avere una durata allineata o inferiore alla vita economica e tecnica del progetto finanziato, minima di 2 anni e massima di 12 anni, e possono prevedere un periodo di preammortamento della durata massima di 24 mesi;
- i progetti finanziati possono riguardare investimenti dei destinatari e/o le loro necessità strutturali di capitale circolante legate al normale ciclo commerciale. Le categorie finanziate possono comprendere, tra l'altro, i fondi necessari per l'acquisto delle materie prime e degli altri materiali necessari alla produzione, scorte e spese di gestione, finanziamento di crediti commerciali e da vendite a utenti non finali. L'uso delle linee di credito per capitale circolante può fluttuare al rialzo o al ribasso durante la durata del prestito, ferma restando la durata minima di due anni;
- i destinatari dei Prestiti a valere sulla Provvista BEI sono le PMI (come definite nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014) – in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) del totale della Provvista BEI assegnata – e le mid-cap (imprese autonome che non sono PMI, ma con un numero di addetti inferiore a 3.000 addetti) del Lazio, che operano in tutti i settori tranne quelli esclusi dalle regole di eleggibilità ed etiche della BEI di seguito riportati e più dettagliatamente specificato nell'elenco NACE disponibile presso BEI:

- a) produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia, nonché equipaggiamenti o infrastrutture che portino a limitare i diritti e le libertà individuali delle persone (p. es. penitenziari e centri di detenzione di ogni tipo) o che violano i diritti umani;
 - b) gioco d'azzardo e attrezzature correlate;
 - c) fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
 - d) attività che implicino l'utilizzo di animali vivi ai fini scientifici e sperimentali nella misura in cui non si possa garantire la conformità alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
 - e) attività il cui impatto ambientale non risulti in buona parte attenuato e/o compensato;
 - f) settori considerati eticamente o moralmente discutibili, o che sono proibiti dalla normativa nazionale,
 - p. es. la produzione o la distribuzione di contenuti pornografici e le attività di ricerca sulla clonazione umana;
 - g) attività di puro sviluppo immobiliare;
 - h) attività di natura puramente finanziaria, p. es. commercio di strumenti finanziari.
- i prestiti erogati dalle banche avvalendosi di risorse proprie possono essere destinati sia alle PMI (come definite nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014) che alle mid-cap (imprese autonome che non sono PMI, ma con un numero di addetti inferiore a 3.000 addetti) del Lazio, operanti in tutti i settori, ferme le esclusioni sopra indicate;
 - per PMI e mid-cap del Lazio si intendono quelle che hanno una sede operativa nella Regione Lazio all'interno della quale deve essere realizzato l'investimento oggetto del prestito. Nel caso dei Prestiti a sostegno del circolante, i destinatari che hanno sedi operative anche fuori dalla Regione Lazio, devono dimostrare, che il fabbisogno di circolante riguarda prevalentemente l'attività svolta nella sede operativa ubicata nella Regione Lazio. Tale ultima condizione si intende soddisfatta laddove la maggioranza assoluta degli addetti del destinatario prestano la propria attività lavorativa nelle sedi operative nel Lazio;
 - in linea con la politica della BEI, che garantisce la conformità dei progetti all'acquis comunitario, le Banche devono accettare le condizioni previste della contrattualistica BEI affinché i progetti siano conformi alla normativa nazionale e/o comunitaria applicabile.

Ciascuna Banca aggiudicataria dovrà trasmettere semestralmente, con riferimento a ciascun Prestito con Provvista BEI, l'elenco minimo delle informazioni richieste per aderire agli standard contrattuali della BEI ed a quanto previsto dal presente Avviso. Tale documentazione dovrà essere inviata in copia a Lazio Innova S.p.A.

A seguito della aggiudicazione della Provvista BEI alle Banche e della stipula dei relativi contratti con la BEI, le PMI finanziate potranno richiedere a Lazio Innova S.p.A. un contributo per l'abbattimento degli interessi sui Prestiti con Provvista BEI ottenuti e regolarmente contrattualizzati con scadenze di rimborso predefinite (*amortizing o bullet*, escluse quindi le linee di credito fluttuanti per il circolante).

Tale contributo sarà concesso ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE del 15.12.2023), nel rispetto della normativa applicabile e dei massimali "de minimis", e sarà calcolato sul piano di ammortamento del prestito erogato dalla banca alla PMI applicando le percentuali di seguito indicate:

	Contributo per abbattimento interessi
PMI Localizzata in "Aree di crisi industriale complessa" ¹	2,00%

¹ «**Aree di crisi industriale complessa**»: Le Aree riconosciute dal MISE ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e dell'articolo 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2013 sono le Aree che riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale. Le aree di crisi complessa del Lazio comprendono i comuni dei Sistemi locali

PMI Localizzata in "Zone Assistite" ²	2,00%
PMI che realizzano progetti qualificabili come "progetti green" secondo le specifiche in allegato 1	2,00%
PMI che rientrano nell'indotto del settore automotive	2,00% ³
Altre PMI	1,50%

La dotazione finanziaria disponibile per l'erogazione di tale contributo è pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027.

La concessione del contributo avverrà seguendo l'ordine cronologico delle domande presentate via PEC a Lazio Innova all'indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it.

Per la presentazione delle richieste di contributo per l'abbattimento degli interessi, Lazio Innova S.p.A. provvederà ad emanare, dopo il perfezionamento dei contratti tra la BEI e le Banche aggiudicatrici, un apposito Avviso che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it.

Le Banche aggiudicatrici dovranno adeguatamente segnalare ai destinatari tale opportunità, consegnando loro, all'atto dell'erogazione del Prestito con Provvista BEI, la relativa attestazione corredata del piano di ammortamento al fine della richiesta di contributo. La Regione Lazio, per il tramite di Lazio Innova S.p.A., erogherà, in un'unica soluzione, direttamente alle PMI in possesso dei requisiti, un contributo a fondo perduto pari al valore attualizzato degli interessi determinati applicando al piano di ammortamento le percentuali sopra indicate. Il tasso di attualizzazione è quello praticato ai destinatari dalle Banche.

di Frosinone e Rieti come di seguito elencati:

Area di crisi complessa "Area industriale di Frosinone": Decreto Ministeriale MISE 12 settembre 2016.

- 37 Comuni della Provincia di Frosinone: Acuto, Alatri, Amaseno, Anagni, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Collepardo, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Piglio, Pofi, Ripi, Serrone, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano.
- 9 Comuni della Provincia di Roma: Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Montelanico, Segni, Vallepietra, Valmontone.

Area di crisi complessa "Sistema Locale del Lavoro di Rieti": Decreto Ministeriale MISE 13 aprile 2011

44 Comuni della Provincia di Rieti: Accumoli, Amatrice, Anrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Casaprota, Castel di Torà, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Colle di Torà, Colli sul Velino, Concerviano, Contigliano, Fiamignano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Marcellino, Micigliano, Monte San Giovanni in Sabina, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Morro Reatino, Orvinio, Paganico Sabino, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Scandriglia, Torricella in Sabina, Varco Sabino

2 «Zone Assistite»: le aree del Lazio individuate nella carta degli aiuti a finalità regionale applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, che la Commissione Europea ha approvato con decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 e ss. mm. e ii.. Esse si distinguono in

- «Zone Assistite Plus», vale a dire i territori dei Comuni di:
 - Cassino, Piedimonte San Germano, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare e Villa Santa Lucia nella Provincia di Frosinone;
 - Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Ponza, Santi Cosma e Damiano e Ventotene nella Provincia di Latina;
- «Zone Assistite Ordinarie», vale a dire i territori dei comuni di:
 - Anagni, Ceccano, Ferentino Frosinone e Patrica in Provincia di Frosinone;
 - Aprilia, Cisterna di Latina e parte del territorio del comune di Latina in Provincia di Latina;
 - Accumoli, Amatrice, Anrodoco, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Casperia, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Collevicchio, Greccio, Leonessa, Magliano Sabina, Micigliano, Montasola, Montebuono, Posta, Rieti, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina e Vacone in Provincia di Rieti;
 - Pomezia, Civitavecchia e parte del territorio dei comuni di Guidonia Montecelio, Roma e Tivoli in Provincia di Roma;
 - Acquapendente, Bolsena, Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Monte Romano, Montefiascone, Nepi, Orte, San Lorenzo Nuovo, Tarquinia e Viterbo in Provincia di Viterbo;

Le parti dei territori dei comuni di Latina, Guidonia Montecelio, Roma e Tivoli che sono Zone Assistite Ordinarie sono identificate dalle sezioni censuarie indicate nella decisione della Commissione Europea sopra richiamata.

³ La Giunta Regionale nel definire il perimetro dell'indotto del settore Automotive potrà eventualmente incrementare l'intensità dell'aiuto per tali imprese.

La verifica di ammissibilità al contributo, incluso il possesso dei requisiti di natura generale per l'accesso agli aiuti "de minimis" e al FESR, nonché eventuali revoche e recuperi del contributo erogato, saranno di competenza di Lazio Innova S.p.A.

Art. 5 – Informazioni complementari

Ferme restando le cause di esclusione riportate negli altri punti del presente Avviso, saranno escluse dalla presente procedura le Manifestazioni di Interesse:

- a) pervenute in buste non chiuse o con sistemi non idonei a garantirne l'inviolabilità;
- b) inoltrate oltre i termini previsti al precedente art. 2;
- c) presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente art. 2 anche se a modifica di altre presentate regolarmente;
- d) condizionate o comunque, contenenti modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara;
- e) per persona da nominare;
- f) non sottoscritte;
- g) che prevedono un termine di irrevocabilità inferiore a quello previsto nel presente avviso, come eventualmente prorogato;
- h) che presentino correzioni non espressamente confermate e sottoscritte.
- i) che non siano corredate dalle dichiarazioni e dalla documentazione richiesta nel presente avviso.

Ogni altro caso di carenza di elementi necessari inerente alle domande e/o alle offerte e/o alla documentazione presentata a corredo delle stesse costituirà motivo di esclusione, nel caso in cui non siano integrate nel termine di 5 giorni dalla relativa richiesta da parte di Lazio Innova S.p.A..

Eventuali richieste di chiarimenti relativi al presente avviso possono essere inviate al seguente indirizzo PEC: incentivi@pec.lazioinnova.it, indicando nell'oggetto "richiesta chiarimenti - AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN PLAFOND DI 120 MILIONI DI EURO DI PROVVISORIA DELLA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI DA DESTINARE A PRESTITI ALLE PMI ED ALLE MID-CAP DELLA REGIONE LAZIO"

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire non oltre 30 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste.

Le risposte verranno fornite nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per l'invio delle richieste di chiarimenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L. 241/90 e ss. mm. e ii. il Responsabile del Procedimento è il Direttore generale pro-tempore di Lazio Innova S.p.A..

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

La Regione Lazio in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con le finalità connesse alla presente modulistica, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici; il conferimento di dati alla Regione Lazio è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza.

L'informativa sul trattamento dei dati è allegata al presente avviso.

Appendice 1

Modello di Manifestazione di Interesse

Carta intestata della Banca

Spett. le
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio, 26/A
0184 Roma

OGGETTO: Manifestazione di interesse vincolante per l'affidamento della gestione di risorse BEI da destinare a finanziamenti alle PMI ed alle mid-cap della Regione Lazio.

Il sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante / procuratore speciale della Banca/Gruppo Bancario/RTI _____ con sede in _____ via _____, in virtù dei poteri conferiti da _____

Chiede

di partecipare alla procedura di cui all'Avviso Pubblico per l'affidamento della gestione di risorse BEI da destinare a finanziamenti alle PMI della Regione Lazio.

A tal fine, in conformità a quanto previsto dall'Avviso Pubblico, il cui contenuto si accetta integralmente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false e mendaci di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

- [solo in caso di domanda presentata da RTI costituito – altrimenti eliminare tale periodo in fase di sottoscrizione della presente Appendice] di presentare la domanda quale mandataria del RTI composto dai seguenti Istituti di Credito, come da atto costitutivo allegato alla presente manifestazione di interesse, congiuntamente al mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata all'impresa capogruppo/mandataria: [indicare per ciascun componente la denominazione, il codice fiscale e la sede legale; oppure
- [solo in casi di domanda presentata da RTI costituendo – altrimenti eliminare tale punto in fase di sottoscrizione della presente Appendice] di presentare una dichiarazione sottoscritta da ciascun soggetto partecipante al costituendo raggruppamento, contenente l'indicazione dell'impresa alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandataria, relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese costituendi;
- [solo in casi di domanda presentata da RTI costituendo – altrimenti eliminare tale punto in fase di sottoscrizione della presente Appendice] di impegnarsi a costituire il RTI entro il termine di 45 dalla data di pubblicazione sul BUR della Regione Lazio della graduatoria o comunque dalla comunicazione di aggiudicazione;
- di essere interessato alla gestione di risorse BEI nella misura di Euro⁴ _____

⁴ La misura minima è pari a Euro 20 (venti) milioni

- di impegnarsi ad erogare a PMI e mid-cap del Lazio un ammontare di finanziamenti su risorse proprie almeno pari alla quota di plafond BEI assegnate con la medesima destinazione;
- di avere complessivamente n.... _____ succursali nella Regione Lazio;
- di accettare tutte le clausole dell'Avviso per l'affidamento della gestione di un plafond di Euro 120.000.000,00 di provvista della Banca Europea degli Investimenti da destinare a finanziamenti alle PMI e alle mid-cap della Regione Lazio e degli atti in esso richiamati ed allegati; inclusi i vincoli relativi alla quota da destinare alle PMI e alla quota da destinare a "progetti green";
- di impegnarsi, inoltre, a rispettare vincoli e caratteristiche dei finanziamenti come descritti nell'«Avviso per l'affidamento della gestione di un plafond di Euro 120.000.000,00 di provvista della Banca Europea degli Investimenti da destinare a finanziamenti alle PMI e alle mid-cap della Regione Lazio».

Data

Il Legale Rappresentante / procuratore speciale

(firma)

Appendice 2

Modello di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione in ordine ai requisiti di idoneità generale ex artt. 94-98 D.Lgs. n. 36/2023

(per la autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o procuratore che sottoscrive la Manifestazione di interessi)

Spett. le
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio, 26/A
0184 Roma

OGGETTO: Manifestazione di interesse vincolante per l'affidamento della gestione di risorse BEI da destinare a finanziamenti alle PMI ed alle mid-cap della Regione Lazio.

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante / procuratore speciale della Banca _____ con sede in _____ via _____, in virtù dei poteri conferiti da _____

in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, dal codice penale e dalle norme speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA

- A. Di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

- B.** Di non essere incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.
- C.** Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 al D.Lgs. n. 36/2023. La presente causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- D.** Di non essere destinatario di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- E.** Di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito.
- F.** Di non essere sottoposto a liquidazione giudiziale o trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.
- G.** Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
- H.** Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.
- I.** Di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro

stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

- J. Che la partecipazione dell'operatore economico non determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023 non diversamente risolvibile.
- K. Che non sussista una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive.
- L. Che l'offerta non è imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.
- M. Di non aver commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del D. Lgs. n. 36/2023.
- N. Di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 al D. Lgs. n. 36/2023. La causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

DICHIARA ALTRESI⁵

che in relazione ai seguenti soggetti, rientranti tra quelli indicati all'art. 94, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. non sussistono le cause di esclusione di cui alle superiori lett. A., B. e M. (in quest'ultimo caso rispetto alle ipotesi previste dall'art. 98, comma 3, lett. g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023):

NOME	COGNOME	C.F.	RUOLO RICOPERTO

Luogo e data

Firma del dichiarante

All. documento di identità in corso di validità

⁵ La presente dichiarazione è necessaria solo se i singoli soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 non rendono in autonomia la propria dichiarazione compilando il modello di cui all'appendice 3

Appendice 3

Modello di Dichiarazione Sostitutiva Inesistenza misure di prevenzione e assenza condanne penali di cui all'art. 94, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023

(per la autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. dagli altri soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 in carica)

Spett. le
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio, 26/A
0184 Roma

OGGETTO: Manifestazione di interesse vincolante per l'affidamento della gestione di risorse BEI da destinare a finanziamenti alle PMI ed alle mid-cap della Regione Lazio.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a
_____ prov. _____ residente in _____ via /piazza
_____, in qualità di (carica sociale)

DICHIARA

- A.** Di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) **false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;**
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

B. Di non essere incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

C. Che non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 98, comma 3, lett. g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023, ossia

g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
- 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Luogo e data

Firma del dichiarante

All. documento di identità in corso di validità

Appendice 4

Modello di Impegni sulla quota minima destinata alle PMI dei prestiti erogati a valere sulla Provvista BEI

Carta intestata della Banca

Spett. le
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio, 26/A
0184 Roma

OGGETTO: Manifestazione di interesse vincolante per l'affidamento della gestione di risorse BEI da destinare a finanziamenti alle PMI ed alle mid-cap della Regione Lazio.

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante / procuratore speciale della Banca _____ con sede in _____ via _____, in virtù dei poteri conferiti da _____

si impegna a riservare alle PMI la quota minima di Prestiti erogati a valere sulla Provvista BEI di seguito indicata.

Quota minima destinata alle PMI⁶ _____, _____ %
(_____ virgola _____ per cento)

Data

Il Legale Rappresentante / procuratore speciale

(firma)

All. documento di identità in corso di validità

⁶ Indicare un valore compreso fra 70% e 80%

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

AVVISO SELEZIONE ISTITUTI BANCARI**LINEA DI CREDITO "2024-0733 - REGIONE LAZIO EU BLENDING II"**

Gentile cittadino/a,

nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("RGPD", anche cd. "GDPR"), con questa informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il "Titolare" del trattamento) Le fornisce notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche "interessato").

Si descrivono pertanto le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali relativi agli interessati alla selezione di istituti bancari per erogazione di prestiti a favore delle imprese laziali.

Il trattamento dei dati si svolge ai fini della selezione degli istituti bancari eligibili a stipulare con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) i contratti di finanziamento nell'ambito della linea di credito "2024-0733 - REGIONE LAZIO EU BLENDING II" a beneficio delle imprese operanti nel territorio della Regione Lazio.

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle persone e tratta i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti.

Per queste ragioni Le fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui suoi dati personali.

	<p style="text-align: center;">TITOLARE DEL TRATTAMENTO e dati di contatto</p> <p>il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500 - modulo di contatto disponibile alla seguente url: https://scriviurpnur.regione.lazio.it/ - e-mail: urp@regione.lazio.it - PEC: urp@pec.regione.lazio.it.
	<p style="text-align: center;">RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE dei DATI ("DPO")</p> <p>La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l'acronimo inglese "DPO" (Data Protection Officer), che è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it.</p>
	<p style="text-align: center;">CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI</p> <p>[Nota: selezionare le categorie di dati trattati, cancellare quelle non pertinenti, esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale) <input type="checkbox"/> Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile) <input type="checkbox"/> Dati giudiziari del Legale Rappresentante dell'istituto bancario partecipante all'Avviso <input type="checkbox"/> Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza <input type="checkbox"/> Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...) <input type="checkbox"/> Dati relativi all'ubicazione
	<p style="text-align: center;">LIBERTA' O OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E CONSEGUENZE</p> <p>Il conferimento dei dati personali sopra indicati è necessario per partecipazione all'Avviso La mancata indicazione dei dati personali necessari potrebbe pertanto precludere la partecipazione all'Avviso</p>

<i>Finalità e Base Giuridica del trattamento</i>	
<i>Finalità</i>	<i>Base giuridica</i>
	<p>1. Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione della procedura di selezione delle banche interessate all'assegnazione del plafond BEI.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p>
	<p style="text-align: center;">PERIODO DI CONSERVAZIONE</p> <p>Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, i dati trattati sono conservati per la finalità di cui al punto 1 per un periodo pari a 10 anni dalla presentazione della domanda:</p> <p>In ogni caso, in ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGPD), i suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Verrà verificata costantemente l'adeguatezza, la pertinenza e l'indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione, all'incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene.</p>
	<p style="text-align: center;">DESTINATARI</p> <p>Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. L'elenco dei destinatari, riportato nel registro delle attività di trattamento, è mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy.</p> <p>I soggetti che possono essere destinatari dei suoi dati personali sono:</p> <p>- Responsabili del trattamento</p> <p>il Titolare si avvale di Lazio Innova S.p.A., con sede in via Marco Aurelio 26/A – 00184 Roma, individuata con deliberazione del 30 novembre 2022, n.1114 dalla Giunta della Regione Lazio.</p> <p>Lazio Innova quale società in house della Regione Lazio, ha nominato un Dpo raggiungibile al seguente indirizzo: dpo@lazioinnova.it</p> <p>Dati di contatto:</p> <p>- e-mail privacy@lazioinnova.it</p> <p>- tel. 06.605160</p> <p>I dati potranno essere trattati anche da ulteriori soggetti nominati responsabili ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.</p> <p>in ossequio all'art. 28 GDPR, tra le parti vengono stipulati per iscritto dei contratti giuridici specifici sulla protezione dei dati nell'ambito dei quali il Titolare fornisce istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti. Al fine di rispettare il GDPR e tutelare i diritti e le libertà delle persone, il Titolare ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti (conoscenza specialistica, esperienza, capacità e affidabilità) per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per la sicurezza</p>

	<p>di informazioni e dati personali e garantire la protezione degli interessati.</p> <p>- Autorizzati al trattamento: i suoi dati personali saranno trattati da persone interne all'organizzazione del Titolare (es. dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente individuati e nominati quali "Autorizzati" al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati personali. La possibilità di accedere ai dati è limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati.</p> <p>Altre volte i suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che li tratteranno in "completa autonomia" quali: i servizi della Commissione Europea ed quelli dell'Amministrazione centrale dello Stato, etc.</p> <p>In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento o di atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013; etc.)</p>
	<p style="text-align: center;">trasferimento verso Paesi terzi (extra UE) o organizzazioni internazionali</p> <p>Non è intenzione del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR.</p> <p>In ogni caso, in considerazione degli obblighi di cui al capo V del GDPR, i trasferimenti internazionali saranno consentiti in presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero).</p>
	<p style="text-align: center;">DIRITTI DEGLI INTERESSATI</p> <p>Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi previsti, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità⁷; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.</p> <p>Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, anche a seguito dell'aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR, non esiti a contattare il Titolare o il DPO.</p>
	<p style="text-align: center;">RECLAMI</p> <p>È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).</p>

Il Direttore
della Direzione Regionale

n.q. di Soggetto Designato al trattamento
dal Titolare

_____ *nome e cognome* _____
[FIRMA DIGITALE]

FINE INFORMATIVA

LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO la ringrazia della consultazione

⁷ Ai sensi dell'art. 20, par. 3, del GDPR: "Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento."

ALLEGATO 1 - Tabella di ammissibilità per l'economia verde 2023 – Stati membri dell'UE

I fondi della BEI sono riconducibili agli Obiettivi riguardanti l'economia verde se il sostegno è destinato a:

- i. **Sottoprogetti** appartenenti ad una della "Categorie di Sottoprogetto riguardanti l'economia verde" contemplate nella tabella che rispondano ai criteri di ammissibilità riportati sotto nella colonna "Criteri specifici e condizioni applicabili ai Sottoprogetti ai fini del contributo sostanziale agli Obiettivi riguardanti l'economia verde".

Se del caso, le condizioni, i criteri specifici e gli indicatori comunicati dovranno, nella loro totalità, essere suffragati da opportuna documentazione di supporto, che dovrà essere conservata dal Prenditore/Intermediario unitamente al fascicolo del finanziamento in modo da poter essere magari sottoposta a controlli a campione da mettere a disposizione della BEI su richiesta.

Lo strumento informatico della BEI "Green Eligibility Checker" (<https://greenchecker.eib.org/>) rappresenta un metodo di valutazione della conformità ai criteri di ammissibilità della Banca per l'economia verde nonché di stima dei relativi indicatori di risultato specifici ritenuto valido per le categorie di sottoprogetto riguardanti appunto l'economia verde contemplate dallo strumento stesso. Inoltre, nei casi in questione il file in formato PDF denominato "Report finale del Green Checker" generato dallo strumento può essere fatto valere come documento di supporto. Il report in PDF va conservato nel fascicolo del prestito.

Settori e Attività relativi all'economia verde	Categoria di Sottoprogetto riguardante l'economia verde	Criteri specifici e condizioni applicabili ai Sottoprogetti ai fini del contributo sostanziale agli Obiettivi riguardanti l'economia verde	Indicatore di risultato per l'economia verde (unità di misura)	Informazioni aggiuntive riguardanti l'economia verde
Investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici				
Produzione di energia rinnovabile	Energia solare	Non si applicano criteri specifici	Capacità installata (MW)	Descrizione dell'investimento comprendente una stima della produzione di energia (MWh/anno)
Produzione di energia rinnovabile	Produzione di energia elettrica e/o termica da biomassa	Tutti gli investimenti relativi ad impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica/frigorifera da bioenergia conformi ai criteri per il contributo sostanziale di cui alle sezioni 4.8, 4.20 e 4.24 dell'allegato I dell' <u>atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE</u> nonché rispettosi delle condizioni di sostenibilità della materia prima di cui alla	Capacità installata (MWth) oppure	Descrizione dell'investimento
Produzione di energia rinnovabile	Produzione di energia elettrica e/o termica da biogas		Capacità installata (MWe)	Capacità installata (MWe)

Version1.0

sezione A.2.2 della presente Side letter relativa alla conformità all'Accordo di Parigi		a seconda dei casi	
Produzione di energia rinnovabile	Energia eolica	Non si applicano criteri specifici	Capacità installata (MW) Descrizione dell'investimento, ove disponibile, comprendente una stima della produzione di energia (MWh/anno)
Produzione di energia rinnovabile	Altre fonti di produzione di energia termica rinnovabile	Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche L'installazione e il funzionamento di pompe di calore elettriche devono soddisfare entrambi i criteri di seguito elencati. a) Soglia del refrigerante: il potenziale di riscaldamento globale (GWP indicato dal produttore) non è superiore a 675 b) Rispetto dei requisiti di efficienza energetica stabiliti nei regolamenti di esecuzione ⁸ adottati a norma della direttiva 2009/125/CE (il criterio è pertinente se applicabile al Progetto, ossia se la pompa di calore elettrica non è integrata	Produzione di energia stimata (MWh/anno) Descrizione dell'investimento

⁸ Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7), regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136) e regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 1).

Altri progetti nell'ambito delle energie rinnovabili	Batterie o altri meccanismi di accumulo dell'energia integrati con impianti per la produzione di energie rinnovabili	<p>nell'edificio; per l'installazione di pompe di calore nuove o più efficienti integrate negli edifici si vedano più sotto le attività relative all'efficienza energetica)</p> <p>Energia termica/frigorifera da calore di scarto La produzione di energia termica/frigorifera utilizzando calore di scarto è sempre ammissibile, salvo che il recupero del calore di scarto sia collegato alla produzione, al trattamento o al trasporto di combustibili fossili (ad esempio nel caso delle raffinerie, della combustione in torcia, ecc.).</p>	Capacità di stoccaggio (GWh)	Descrizione dell'investimento
		<p>Accumulo di energia termica Sono idonei tutti gli investimenti in attività di accumulo termico. Se associati a reti di teleriscaldamento/teleaffrescamento, anche gli impianti di accumulo termico sono soggetti agli stessi criteri applicabili a dette reti.</p> <p>Accumulo di energia elettrica Sono idonei tutti gli investimenti in attività di accumulo dell'energia elettrica, compresi gli impianti idroelettrici di accumulazione per pompaggio. Se l'attività comprende l'accumulo di energia chimica, il mezzo di accumulo (ad esempio l'idrogeno o l'ammoniaca) deve soddisfare i criteri di fabbricazione del prodotto corrispondente di cui alle sezioni da 3.10 a 3.16 dell'allegato I dell'atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE; fanno eccezione gli impianti di accumulo di energia elettrica a batterie che invece sono sempre ammissibili.</p>		

<p>Efficienza energetica</p>	<p>Reti di teleriscaldamento o di teleriscaldamento/teleraffrescamento (distribuzione)</p>	<p>La categoria comprende gli investimenti nella rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento (ad esempio pompe, tubature, scambiatori di calore). Gli impianti di generazione e di accumulo di calore collegati ai sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento possono essere ammissibili a titolo delle categorie "Produzione di energia rinnovabile" o "Batterie o altri meccanismi di accumulo dell'energia elettrica integrati con impianti per la produzione di energie rinnovabili".</p> <p>Tutti gli investimenti relativi all'ampliamento di reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento esistenti o alla costruzione di nuove reti in tal senso sono ammissibili se il relativo sistema è conforme alla definizione di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE, vale a dire un sistema che usa per almeno il 50% energia rinnovabile o calore di scarto, oppure per il 75% calore cogenerato o per il 50% una combinazione di tale energia e calore, a condizione che la realizzazione del Progetto non comporti, su base annua, alcun aumento netto delle emissioni di gas serra derivanti da carbone, torba, petrolio o rifiuti inorganici.</p> <p>i) Tutti gli investimenti relativi alla riqualificazione di reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento esistenti sono ammissibili se il relativo sistema risulta efficiente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE, oppure</p> <p>ii) se l'investimento che rende il sistema conforme alla definizione di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE inizia entro un lasso di tempo di tre anni e se lo stesso, nel caso dei gestori responsabili sia della generazione che della rete, è suffragato da un</p>	<p>Capacità installata (MWth) o risparmio di energia primaria (MWh/anno) a seconda dei casi</p>	<p>Descrizione dell'investimento</p>
------------------------------	--	---	---	--------------------------------------

Efficienza energetica	Efficientamento energetico di edifici esistenti	<p>obbligo contrattuale o equivalente e sempre che il Progetto non comporti, su base annua, alcun aumento delle emissioni di gas serra da parte del sistema in questione.</p> <p><u>Comunque, per essere ammissibile, la rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento non può in nessun caso distribuire calore derivante dalla combustione di carbone.</u></p>		
		<p><u>Ristrutturazione di edifici esistenti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> I lavori devono essere conformi ai requisiti applicabili alle "ristrutturazioni importanti" di cui alle regolamentazioni nazionali e regionali in materia di edilizia recanti attuazione della direttiva di 2010/31/UE; spetta ai Beneficiari finali garantire che gli interventi di ristrutturazione da essi realizzati siano conformi a dette regolamentazioni nazionali e regionali. In alternativa alla prima condizione, la ristrutturazione di edifici deve comportare una riduzione del fabbisogno di energia primaria di almeno il 30%⁹ <p><u>Singoli interventi di ristrutturazione</u></p> <p>Tutte le categorie di costi ammissibili relative</p>	<p>Risparmio energetico stimato (MWh/anno)</p> <p>Risparmio energetico stimato (kWh/anno)</p>	Descrizione dell'investimento

⁹ Il fabbisogno iniziale di energia primaria e il miglioramento stimato in tal senso si basano su una perizia dettagliata dell'edificio, su una diagnosi energetica condotta da un esperto indipendente accreditato o su qualsiasi altro metodo trasparente e proporzionato che sia convalidato da un attestato di prestazione energetica. Il miglioramento del 30% deve derivare da un'effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione) e può essere conseguito attraverso una serie di interventi da attuare entro un massimo di tre anni.

Version1.0

		<p>all'efficientamento energetico incluse nell'elenco di seguito riportato purché:</p> <p>sia rispettata la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nelle misure nazionali applicabili di attuazione della direttiva 2010/31/UE e, se del caso, purché ci si riferisca alle due classi di efficienza energetica più elevate di cui al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento; spetta ai Beneficiari finali garantire che gli interventi di ristrutturazione da essi realizzati siano conformi a dette regolamentazioni nazionali e regionali.</p> <p><u>INVOLUCRO DELL'EDIFICIO</u></p> <p>Nel costo possono rientrare tutti i materiali, lo smantellamento, i costi di installazione, tutti i costi di progettazione/supporto tecnico (ingegneria, simulazioni e diagnosi energetiche, produzione di attestati di prestazione energetica, ecc.) e tutti i costi accessori necessari per il completamento dei lavori (rimozione del materiale sostituito, ponteggi, fissaggi meccanici, materiale adesivo, finiture, gestione del progetto, messa in servizio, ecc.).</p> <p>a) Isolamento termico dell'involucro dell'edificio: tutti gli interventi volti a migliorare l'isolamento e a ridurre le perdite di energia nell'involucro stesso (ovvero quelli finalizzati a ridurre la permeabilità all'aria, gli effetti dei ponti termici, ecc.)</p> <p>b) Sostituzione di finestre e porte esterne esistenti con nuovi infissi più efficienti sotto il profilo energetico</p> <p>c) Altri interventi di efficientamento energetico relativi al rivestimento o all'architettura</p>	<p>Il risparmio di energia atteso deve essere desumibile da una diagnosi energetica o da un confronto tra gli attestati di prestazione energetica (ai sensi della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia) precedente e successivo all'intervento, ovvero essere calcolato mediante qualunque altro metodo trasparente e proporzionato ammesso dalla Banca</p>	
--	--	---	---	--

		<p>dell'edificio in grado di incidere sul miglioramento delle prestazioni termiche e/o di ridurre indirettamente il consumo energetico. Esempi di questo tipo di interventi sono i dispositivi di ombreggiamento esterni, gli elementi della facciata o del tetto con funzioni di controllo solare, i cosiddetti "tetti verdi", i sistemi passivi, ecc., oppure misure di tipo diverso sempre atte a ridurre il fabbisogno energetico dell'edificio ma non rientranti in altre categorie</p> <p><u>SISTEMI DI COSTRUZIONE</u></p> <p>Nel costo possono rientrare i materiali, lo smantellamento, i costi di installazione, i costi di progettazione/supporto tecnico (ingegneria, simulazioni e diagnosi energetiche, produzione di attestati di prestazione energetica, ecc.) e tutti i costi accessori necessari per il completamento dei lavori</p> <p>d) Sostituzione di caldaie o stufe inefficienti con impianti a gas a condensazione altamente efficienti o alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Le caldaie a gas devono essere almeno di classe A o avere un'efficienza stagionale pari o superiore al 90%</p> <p>e) Installazione di pompe di calore nuove o più efficienti</p> <p>f) Tutti gli altri elementi non menzionati alle precedenti lettere a), b) e c) atti a ridurre il consumo energetico dei sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria) e dell'impianto di acqua calda sanitaria, comprese le apparecchiature afferenti al servizio di teleriscaldamento (ad esempio sistemi di raffrescamento, serbatoi di stoccaggio, unità di</p>		
--	--	---	--	--

		<p>condizionamento, scambiatori di calore, unità/sistemi di recupero del calore, condutture, tubature, valvole, radiatori, travi attive a soffitto/a pavimento, ventilconvettori, variatori di velocità, pompe, ecc. e tutti i contatori o sistemi di controllo ad essi associati che permettono di seguire le prestazioni e i consumi effettivi)</p> <p>g) Illuminazione: sorgenti luminose a LED, apparecchi di illuminazione e relative dotazioni (cablaggio, trasformatori, sistemi di controllo, ecc.) – applicazioni in grado di migliorare l'efficienza (ad esempio sensori per il controllo del movimento e della luce diurna)</p> <p>h) Sistemi di gestione degli edifici (BMS) e sistemi di gestione dell'energia (EMS): tutti i tipi di hardware, contatori (anche divisionali), sistemi di comunicazione e software/dispositivi di programmazione necessari per la supervisione dei sistemi tecnici di un edificio nonché per il monitoraggio e il miglioramento del consumo energetico degli edifici</p> <p>i) Termostati a zone e sistemi di termostati intelligenti: hardware, sistemi di comunicazione e applicazioni di programmazione/software</p> <p>j) Sistemi di fornitura energetica decentrati e alimentati da fonti rinnovabili, se installati in loco e a servizio dell'edificio (dietro presentazione di documenti giustificativi riguardanti il costo, la capacità e la produzione totale): impianti fotovoltaici e tutte le apparecchiature tecniche ausiliarie, compreso il collegamento alla rete; pannelli solari (pannelli ad acqua calda, collettori solari traspiranti, collettori solari sottovuoto, ecc.) e tutte le apparecchiature tecniche ausiliarie; turbine eoliche e</p>	
--	--	---	--

		<p>apparecchiature tecniche ausiliarie; caldaie o impianti di cogenerazione alimentati da fonti rinnovabili (biomassa, biogas, ecc.)</p> <p>k) Installazione di unità di accumulo dell'energia termica o elettrica (e di tutte le apparecchiature ausiliarie)</p> <p>l) Installazione di microimpianti di cogenerazione ad alto rendimento, anche a gas naturale (capacità di cogenerazione di calore ed elettricità < 50 kWel)</p> <p>m) Installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici</p>		<p>Risparmio di energia primaria stimato (kWh/anno)</p> <p>sulla base di una qualunque delle metodologie di volta in volta ammesse</p>	<p>Descrizione dell'investimento</p>
<p>Efficienza energetica</p>	<p>Efficientamento energetico degli impianti industriali esistenti (di PMI)</p>	<p>La categoria si applica a tutti i settori industriali non contemplati dalla Tassonomia in relazione ai quali trovano applicazione i criteri per il contributo sostanziale di cui alle rispettive sezioni dell'atto delegato dell'UE¹⁰.</p> <p>Gli investimenti sono ammissibili alla categoria "efficienza energetica" se la motivazione principale è il risparmio energetico e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>(i) qualsiasi incremento delle emissioni di gas serra derivante dall'aumento della capacità deve essere interamente compensato da risparmi di tali emissioni derivanti da misure di efficientamento energetico applicate alla capacità esistente. Il criterio non si applica ai Sottoprogetti finanziati da PMI e mid-cap quando i corrispondenti investimenti sono inclusi nei relativi sistemi di</p>			

¹⁰ Cfr. sezioni dell'allegato I dell'atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE 3.7 Produzione di cemento, 3.8 Produzione di alluminio, 3.9 Produzione di ferro e acciaio, 3.10 Produzione di idrogeno, 3.11 Produzione di nerofumo, 3.12 Produzione di soda, 3.13 Produzione di cloro, 3.14 Fabbricazione di prodotti chimici di base organici dell'UE, 3.15 Produzione di ammoniaca anidra, 3.16 Produzione di acido nitrico o 3.17 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie.

		<p>gestione dell'energia ai sensi della norma ISO 50001.</p> <p>(ii) gli investimenti nell'efficienza energetica devono essere definiti/attuati sulla base di uno degli elementi di seguito elencati e lo stesso vale per le stime riguardanti il risparmio energetico o la riduzione delle emissioni di gas serra.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Diagnosi energetiche (in linea con la norma europea EN 16247 "Energia" o equivalente), anche effettuate internamente o affidate a consulenti esterni, o conformità ad un sistema di "certificati bianchi" o Piani di efficienza energetica interni e relativi esiti certificati da esperti tecnici accreditati interni o esterni ammessi dalla Banca o comunque certificati nell'ambito di un sistema di gestione dell'energia (ISO 50001) o Risparmi di energia (o di emissioni di gas serra) certificati da produttori, fornitori o installatori o Un elenco di interventi stabilito dalla BEI ovvero qualunque altro metodo trasparente o proporzionato ammesso dalla Banca che dimostri il miglioramento delle prestazioni energetiche o la riduzione del consumo di energia <p>Gli impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica/frigorifera in ambito industriale eventualmente oggetto dell'investimento devono essere parte integrante del processo industriale primario oppure avere una capacità produttiva installata non superiore a 20 MW di energia elettrica e/o termica/frigorifera.</p>	
--	--	---	--

Parco autoveicoli a basse emissioni	Automobili per il trasporto di persone	<ul style="list-style-type: none"> I veicoli a zero emissioni dirette (comprendenti quelli a idrogeno, a celle a combustibile ed elettrici) sono automaticamente ammissibili Veicoli con intensità delle emissioni dirette non superiore a 50 g CO₂/km (WLTP) <p>Veicoli di categoria L (ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli a motore)</p> <ul style="list-style-type: none"> Solo veicoli a zero emissioni dirette (comprendenti quelli a idrogeno, a celle a combustibile ed elettrici) E automaticamente ammissibile l'acquisizione di veicoli pesanti a zero emissioni dirette che emettono meno di 1 g CO₂/kWh (o 1 g CO₂/km per alcuni veicoli N2) <p>Sono ammissibili i veicoli pesanti scarsamente inquinanti con emissioni specifiche dirette di CO₂ inferiori al 50% del corrispondente valore di riferimento applicabile a tutti i veicoli del medesimo sottogruppo, in base alla tabella sottostante.</p>	Nessuno	Descrizione dell'investimento
Parco autoveicoli a basse emissioni	Veicoli commerciali leggeri/furgoni		Nessuno	Descrizione dell'investimento
Parco autoveicoli a basse emissioni	Parco autoveicoli commerciali e industriali pesanti		Nessuno	Descrizione dell'investimento

			<p>Ai restanti gruppi si applica, fino a nuova definizione, un limite di emissione diretta pari a zero.</p> <ul style="list-style-type: none"> Non sono ammissibili le attività specificatamente finalizzate al trasporto di combustibili fossili ovvero di miscele composte da combustibili fossili e alternativi <p>Ammissibilità per tutti i tipi di veicoli (automobili, furgoni, camion, autobus, ecc.)</p>				Descrizione dell'investimento
Infrastrutture per trasporti a basse emissioni	Stazioni di ricarica e relative infrastrutture per veicoli elettrici	Stazioni di ricarica per veicoli a idrogeno	Ammissibilità per tutti i tipi di veicoli (automobili, furgoni, camion, autobus, ecc.)	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Descrizione dell'investimento
Raccolta e trasporto di rifiuti	Veicoli, attrezzature specificatamente adibite alla raccolta differenziata, al trasferimento e al trasporto di rifiuti organici e materiali riciclabili separati alla fonte		<p>Gli investimenti a sostegno della raccolta differenziata e del trasporto di rifiuti <u>non pericolosi</u> sono ammissibili a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> si tratti di raccolta differenziata di rifiuti separati alla fonte (in frazioni singole o combinate) finalizzata al riutilizzo e/o al riciclo non vi sia miscelazione delle frazioni di rifiuti oggetto di differenziazione in sede di raccolta o trasporto <p>Esempi di investimenti ammissibili</p> <ul style="list-style-type: none"> Dotazioni per la raccolta dei rifiuti, ad esempio bidoni e cassonetti (sistemi sotterranei inclusi) Veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti Tecnologie e applicazioni informatiche (ITC) di supporto, ad esempio per l'ottimizzazione dei percorsi di raccolta o per l'operatività dei sistemi PAYT - "Pay-As-You-Throw" (tariffazione puntuale) <p>In tutti i casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> I veicoli dedicati al trasporto o al rifornimento di combustibili fossili o miscele di combustibili fossili non sono ammissibili. 	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Descrizione dell'investimento e popolazione servita (nel caso dei rifiuti urbani)

Trattamento di rifiuti organici	Impianti di compostaggio	<ul style="list-style-type: none"> La raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi non sono ammissibili (secondo la classificazione nell'elenco UE dei rifiuti: https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm) <p>Gli investimenti in impianti di compostaggio di rifiuti organici sono ammissibili a condizione che:</p> <p>(i) la materia prima sia costituita da rifiuti organici separati alla fonte e soggetti a raccolta differenziata</p> <p>(ii) il compost prodotto sia utilizzato come fertilizzante o ammendante e soddisfisi le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nella categoria di materiali costituenti 3 di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009¹¹ o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo</p> <p>Esempi di Sottoprogetti ammissibili</p> <p>(i) Progetti riguardanti costruzioni ex novo – realizzazione di nuovi impianti di compostaggio, comprese le attrezzature, le pertinenze e le infrastrutture ausiliarie</p> <p>(ii) Progetti relativi a siti esistenti – sostituzione completa o parziale oppure ammodernamento delle dotazioni di impianti e strutture esistenti al fine di migliorare la redditività o la qualità della produzione, di ridurre le emissioni di gas serra ovvero di rendere i processi maggiormente efficienti sotto il profilo energetico</p>	Capacità di trattamento e flusso di rifiuti (tonnellate/anno)	Descrizione dell'investimento
Trattamento di rifiuti organici	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – Impianti di digestione anaerobica	<p>Gli investimenti in impianti di digestione anaerobica di rifiuti organici sono ammissibili a condizione che:</p> <p>(i) sia in vigore un piano di monitoraggio e di emergenza atto a ridurre al minimo le perdite di metano nell'impianto</p>	Nessuno	Descrizione dell'investimento

¹¹ Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (europa.eu).

		<p>(ii) il biogas prodotto sia utilizzato direttamente per la produzione di energia elettrica o di calore, sia trasformato in biometano da iniettare nella rete del gas naturale o sia utilizzato come carburante per veicoli oppure come materia prima nell'industria chimica</p> <p>(iii) i rifiuti organici utilizzati per la digestione anaerobica siano separati alla fonte e soggetti a raccolta differenziata</p> <p>(iii) il digestato prodotto sia utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente oppure a seguito di compostaggio o di qualsiasi altro trattamento, e soddisfisi le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali costituenti (CMC) 3 o 5, in quanto applicabili, di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009¹² o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo</p> <p>(iv) si tratti di impianti specificatamente adibiti al trattamento dei rifiuti organici in quanto unica categoria che può beneficiare del sostegno della BEI¹³</p> <p>Esempi di attività ammissibili</p> <p>(i) Progetti riguardanti costruzioni ex novo – realizzazione di nuovi impianti di digestione anaerobica, comprese le attrezzature, le pertinenze e le infrastrutture ausiliarie</p> <p>(ii) Progetti relativi a siti esistenti – sostituzione completa o parziale oppure ammodernamento delle dotazioni di impianti e strutture esistenti al fine di utilizzare le risorse in maniera più efficiente, recuperare i materiali e/o ridurre le emissioni di gas serra ovvero di migliorare l'efficienza energetica dei processi</p>		
--	--	--	--	--

¹² Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (europa.eu).

¹³ A prescindere dal fatto che in base ai criteri dell'atto delegato è ammesso l'utilizzo come materia prima in entrata di una percentuale media annua, misurata in peso, di colture alimentari e foraggiere pari o inferiore al 10% della materia prima in entrata stessa.

Recupero/riciclaggi o di altri rifiuti	Impianti per lo smistamento meccanico, il recupero, il trattamento e la raffinazione di rifiuti riciclabili e sottoprodotti (industriali)	<p>Gli investimenti in impianti di recupero di materiali provenienti da rifiuti non pericolosi sono ammissibili a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la materia prima sia costituita da rifiuti separati alla fonte e soggetti a raccolta differenziata • le materie prime secondarie prodotte siano utilizzate per sostituire i materiali vergini nei processi di produzione • almeno il 50% della materia prima, in termini di peso, sia trasformato in materie prime secondarie destinate al riutilizzo o al riciclaggio <p>Esempi di attività ammissibili</p> <p>(i) Progetti riguardanti costruzioni ex novo – realizzazione di nuovi impianti di recupero operanti mediante processi di trasformazione meccanica</p> <p>(ii) Progetti relativi a siti esistenti – sostituzione completa o parziale oppure ammodernamento delle dotazioni di impianti e strutture esistenti al fine di migliorare la redditività o la qualità della produzione ovvero di rendere i processi maggiormente efficienti sotto il profilo energetico</p> <p>Non sono ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il recupero di materiali mediante processi di trasformazione chimica e termochimica • il recupero di materiali da rifiuti pericolosi (secondo la classificazione di cui all'elenco di rifiuti dell'UE: https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm) 	Nessuno	Descrizione dell'investimento
Approvvigionamenti o idrico	<p>Riqualificazione o miglioramento di reti di approvvigionamento idrico</p> <p>Riqualificazione di impianti di trattamento delle acque</p>	<p>Gli investimenti nel rinnovo del sistema per la fornitura di acqua consentono di migliorare l'efficienza energetica in uno dei seguenti modi:</p> <p>a. riducendo il consumo medio netto di energia del sistema di almeno il 20% rispetto alla media delle prestazioni di riferimento nell'arco di tre anni, anche per quanto riguarda l'estrazione e il trattamento, misurato in kWh per metro cubo di</p>		Descrizione dell'investimento

Approvvigionament o idrico	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – Realizzazione di nuovi sistemi di approvvigionamento idrico o ampliamento di strutture esistenti	<p>acqua pronta per essere fornita;</p> <p>b. colmando di almeno il 20% il divario tra l'attuale livello medio di perdita nell'arco tre anni, calcolato utilizzando il metodo di valutazione dell'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) e un ILI di 1,5¹⁴, oppure tra l'attuale livello medio di perdita nell'arco di tre anni, calcolato utilizzando un altro metodo appropriato, e il valore soglia stabilito conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2020/2184. L'attuale livello medio di perdita nell'arco di tre anni è calcolato sulla porzione della rete di approvvigionamento idrico (distribuzione) in cui sono eseguiti i lavori, ossia per la rete di approvvigionamento idrico (distribuzione) rinnovata nei distretti di misura (DMA, District Metered Area) o nella/e area/e a pressione controllata (PMA, Pressure Managed Area).</p> <p>In alternativa fare riferimento all'ammissibilità nell'ambito della successiva categoria "Altri progetti riguardanti l'economia verde – Risorse idriche".</p> <p>Investimenti in sistemi di approvvigionamento idrico che soddisfino uno dei seguenti criteri:</p> <p>a. il consumo medio netto di energia per l'estrazione e il trattamento è pari o inferiore a 0,5 kWh per metro cubo di acqua pronta per essere fornita; il consumo netto di energia può tener conto delle misure che riducono il consumo energetico, ad esempio il controllo della fonte (apporto di sostanze inquinanti), e, se del caso, la</p>	La documentazione comprovante la conformità ai criteri a o b, a seconda dei casi, deve essere conservata nel fascicolo del prestito	Descrizione dell'investimento
-------------------------------	--	--	--	----------------------------------

¹⁴ L'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) è calcolato come rapporto tra le perdite reali annue correnti e le perdite reali annue inevitabili. Le perdite reali annue correnti rappresentano la quantità d'acqua che è effettivamente persa dalla rete di distribuzione (ossia non consegnata agli utenti finali). Le perdite reali annue inevitabili tengono conto del fatto che in una rete di distribuzione idrica vi saranno sempre delle perdite. Tali perdite sono calcolate sulla base di fattori quali la lunghezza della rete, il numero di allacciamenti attivi e la pressione di funzionamento della rete.

Trattamento delle acque reflue	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – digestione anaerobica dei fanghi di depurazione	<p>produzione di energia (ad esempio energia idraulica, solare ed eolica);</p> <p>b. il livello di perdita è calcolato utilizzando il metodo di valutazione dell'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI, Infrastructure Leakage Index)¹⁵ e il valore soglia è pari o inferiore a 1,5, oppure è calcolato utilizzando un altro metodo appropriato e il valore soglia è stabilito conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶. Il calcolo deve essere applicato alla porzione della rete di approvvigionamento idrico (distribuzione) in cui sono eseguiti i lavori, vale a dire a livello di zona di approvvigionamento idrico, distretto di misura (DMA) o area/e a pressione controllata (PMA).</p>	I permessi e le licenze nonché l'autocertificazione e del Beneficiario finale attestanti la conformità ai criteri a. e b. (ovvero la conferma da parte dell'intermediario dell'avvenuta verifica dei criteri stessi) devono	Descrizione dell'investimento
	Gli investimenti comprendono	<ul style="list-style-type: none"> il processo di digestione anaerobica in impianti di trattamento delle acque reflue nuovi o esistenti (domestici o industriali), l'ampliamento o il ripristino di impianti di digestione anaerobica esistenti per il trattamento dei fanghi di depurazione, che per definizione costituiscono una fonte di energia rinnovabile, qualsiasi tipo di processo che migliori la digestione anaerobica (ad esempio l'idrolisi termica o l'idrolisi chimica) ai fini della produzione di maggiori quantità di biogas, gli impianti centralizzati o regionali per il trattamento dei fanghi (denominati anche "impianti energetici") che 		

¹⁵ L'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) è calcolato come rapporto tra le perdite reali annue correnti e le perdite reali annue inevitabili. Le perdite reali annue correnti rappresentano la quantità d'acqua che è effettivamente persa dalla rete di distribuzione (ossia non consegnata agli utenti finali). Le perdite reali annue inevitabili tengono conto del fatto che in una rete di distribuzione idrica vi saranno sempre delle perdite. Tali perdite sono calcolate sulla base di fattori quali la lunghezza della rete, il numero di allacciamenti attivi e la pressione di funzionamento della rete.

¹⁶ Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

Version1.0

		utilizzano la digestione anaerobica come processo principale, a condizione che: a. il Progetto comprenda un piano di monitoraggio e di emergenza in relazione alle perdite di metano; b. il biogas sia riutilizzato per la produzione di energia elettrica o di calore, sia trasformato in biometano da iniettare nella rete del gas naturale o sia utilizzato come carburante per veicoli oppure come materia prima nell'industria chimica.	essere conservati nel fascicolo del prestito	
Trattamento delle acque reflue	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – Realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue o ampliamento di strutture esistenti	I Sottoprogetti ammissibili devono soddisfare tutti i criteri di vaglio tecnico applicabili all'attività di cui alla sezione 5.3 dell' <u>allegato I dell'atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE</u> . In alternativa fare riferimento all'ammissibilità nell'ambito della successiva categoria " Altri progetti riguardanti l'economia verde – Risorse idriche ".	La documentazione comprovante la conformità ai criteri deve essere conservata nel fascicolo del prestito	Descrizione dell'investimento
Trattamento delle acque reflue	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – Realizzazione di nuove reti fognarie o ampliamento di reti esistenti	I Sottoprogetti ammissibili devono soddisfare tutti i criteri di vaglio tecnico applicabili all'attività di cui alla sezione 5.3 dell' <u>allegato I dell'atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE</u> . • In alternativa fare riferimento all'ammissibilità nell'ambito della successiva categoria " Altri progetti riguardanti l'economia verde – Risorse idriche ".	La documentazione comprovante la conformità ai criteri deve essere conservata nel fascicolo del prestito	Descrizione dell'investimento

Trattamento delle acque reflue	<p>Riqualificazione di reti fognarie</p> <p>Riqualificazione di impianti di trattamento delle acque reflue</p>	<p>I Sottoprogetti ammissibili devono soddisfare tutti i criteri di vaglio tecnico applicabili all'attività di cui alla sezione 5.4 dell'allegato I dell'atto delegato relativo alla <u>Tassonomia dell'UE</u>.</p> <p>In alternativa fare riferimento all'ammissibilità nell'ambito della successiva categoria "Altri progetti riguardanti l'economia verde – Risorse idriche".</p>	La documentazione comprovante la conformità ai criteri deve essere conservata nel fascicolo del prestito	Descrizione dell'investimento
Altri progetti riguardanti l'economia verde				
Altri progetti riguardanti l'economia verde (Settori e Attività)	Altri progetti riguardanti l'economia verde – Investimenti nella prevenzione e nel controllo dell'inquinamento	<p>Investimenti legati alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento nelle attività economiche</p> <ul style="list-style-type: none"> Investimenti in interventi o tecnologie di mitigazione a valle in grado di ridurre le emissioni inquinanti delle attività economiche nell'aria, nell'acqua e nel suolo (ad esempio coltivazione o allevamento primari, silvicoltura, uso del suolo, pesca e acquicoltura, impianti manifatturieri e produttivi, logistica e vendita al dettaglio). Idealmente gli investimenti devono comportare una sensibile riduzione delle emissioni che vada oltre lo standard industriale corrente, ad esempio il livello offerto dalle migliori tecniche disponibili (MTD o BAT – Best Available Techniques), ovvero i requisiti di legge, a seconda dei casi Investimenti nella significativa riduzione e nella graduale eliminazione di pesticidi, fertilizzanti e antibiotici artificiali Investimenti in sistemi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria 	Nessuno	Descrizione dell'investimento

		<ul style="list-style-type: none"> Investimenti volti a ridurre l'inquinamento acustico nelle aree residenziali o in prossimità delle stesse in misura superiore a quella prevista dai requisiti di legge Investimenti in macchinari atti a ridurre le contaminazioni. 		
Altri Progetti Green (Settori e Attività)	Altri progetti green – Economia Circolare	<p>Modelli di prodotto come servizio, riuso e condivisione</p> <p>Investimenti in modelli di prodotto come servizio, riutilizzo e condivisione che abilitano strategie di economia circolare. Ciò può basarsi, tra l'altro, su sistemi di leasing, pay-per-use, abbonamento o restituzione del deposito.</p> <p>Deve essere soddisfatto almeno uno dei tre criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i prodotti hanno un design circolare (ad esempio maggiore durata, modularità, facilità di smontaggio e riparazione) Utilizzo di sistemi di manutenzione predittiva volti a prolungare la vita del prodotto/asset (ad esempio coinvolgendo gestione intelligente dei dati e sistemi ICT); Disposizioni per la restituzione del prodotto/bene a fine vita con successivo rinnovamento/riparazione per consentire il rilascio per cicli di vita aggiuntivi in condizioni di qualità "come nuovo". <p>Riparazione, ricondizionamento, ristrutturazione, riconversione e rifabbricazione di prodotti ridondanti o a fine vita, beni mobili o componenti di prodotti che verrebbero altrimenti scartati per consentire il riutilizzo</p> <ul style="list-style-type: none"> Sottoprogetti e investimenti dedicati a riportare i prodotti ridondanti o a fine vita all'uso originale o, nel caso abbiano superato il loro scopo originale, ad un riutilizzo adattivo mediante riprogrammazione. I prodotti non devono essere destinati al riutilizzo in un'attività dannosa per l'azione climatica o la sostenibilità ambientale e devono mantenere la possibilità di essere recuperati e riciclati al termine del loro ciclo di vita. Gli investimenti non devono causare danni significativi ad altri obiettivi ambientali (ad esempio inquinamento, mitigazione del clima), attraverso l'estensione della 	Nessuno	Descrizione dell'investimento

		<p>loro vita utile.</p> <p>Implementazione del modello circolare - transizione verso modelli circolari</p> <p>Sottoprogetti e investimenti in processi che consentano la transizione verso modelli e strategie circolari negli impianti manifatturieri e produttivi industriali esistenti e in agricoltura.</p> <p>Possono beneficiare dell'EC diverse tipologie di interventi, che possono essere attuati individualmente o in gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I sottoprogetti e gli investimenti consentono un risparmio netto complessivo di risorse, anche attraverso la progettazione di prodotti e processi per maggiori attività di riutilizzo, riparazione, ristrutturazione, rifabbricazione, riutilizzo o riciclaggio rispetto alla situazione attuale o al business as usual • Sottoprogetti e investimenti che spostano la produzione verso un maggiore utilizzo di materie prime secondarie rispetto alla pratica attuale, e i progetti mostrano un'impronta ambientale del ciclo di vita positiva rispetto alla situazione attuale o al business as usual • Il progetto dimostra il mantenimento del valore dei flussi di rifiuti (precedentemente o solitamente smaltiti come rifiuti) e come tale la prevenzione della produzione di rifiuti. <p>Esempi di investimenti ammissibili</p> <p>Attività di riutilizzo, riparazione, ristrutturazione, rifabbricazione e riconversione lungo il processo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investimenti relativi alla riduzione dell'utilizzo di materie prime primarie nel processo aziendale dell'azienda, inclusa la sostituzione di materiali vergini con materiali o sostanze secondari/riciclati, residui di produzione o sottoprodotti • Investimenti che sostituiscono o portano alla riduzione sostanziale delle sostanze problematiche in materiali, prodotti e beni. 		
--	--	---	--	--